

accettata dal Popolo il 23 settembre 1984¹

I. Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

Il Cantone istituisce una Cassa per i danni della natura con annesso un fondo di emergenza, allo scopo di risarcire i danni non assicurabili causati dalla natura ai fondi e alle colture e verificatisi in seguito a particolari fenomeni naturali.

Art. 2 Cassa per i danni della natura

La «Cassa del Cantone dei Grigioni per i danni della natura», qui di seguito chiamata Cassa, è un istituto indipendente, di diritto pubblico, con sede a Coira.

Art. 3 Vigilanza

Il Governo esercita la vigilanza sulla Cassa.

Art. 4 Organizzazione **a) Organi e loro nomina**

¹ Sono organi della Cassa:

- a) la commissione amministrativa;
- b) la segreteria;
- c) i revisori.

² Il Gran Consiglio designa la segreteria. Esso può trasferire quest'ultima del tutto o in parte a un istituto o a un ufficio cantonale esistente.

³ Il Governo nomina la commissione amministrativa e i revisori.

Art. 5 b) Competenze

¹ La Cassa tiene una contabilità propria.

² Per il resto il Gran Consiglio definisce le competenze degli organi della Cassa, ove non siano stabilite dalla legge.

Art. 6 c) Responsabilità

La Cassa risponde degli obblighi unicamente con la propria sostanza.

Art. 7 d) Rapporto e conto annuali

¹ Il Governo approva il rapporto e il conto annuali.

² La Cassa deve sottoporre annualmente al Gran Consiglio un rapporto sulla gestione e la contabilità.

Art. 8 e) Collocamento dei mezzi

¹ I mezzi della Cassa e del fondo d'emergenza devono essere collocati in modo sicuro.

² Per investimenti presso il Cantone viene versato un interesse pari a quello delle ipoteche agricole di primo grado della Banca cantonale grigione.

II. Risarcimenti

Art. 9 Diritto

¹ Il proprietario dell'oggetto danneggiato ha in linea di massima il diritto di essere risarcito.

² Il locatario, l'affittuario oppure l'avente il diritto di superficie subentra al diritto del proprietario, se tale diritto gli compete in virtù della legge o per contratto.

Art. 10 Danni aventi diritto a risarcimento

¹ Il risarcimento concerne i danni causati a fondi e colture da vento impetuoso, piene, inondazioni, valanghe, pressione della neve, slittamenti di neve, caduta di sassi, scoscendimenti, frane e fulmine (senza fuoco).

² Si tien conto dei danni:

- a) ai fondi, esclusi gli edifici sopra di essi costruiti, gli oggetti simili a edifici e le cose mobili;
- b) agli impianti per la loro infrastruttura e sicurezza, per quanto non assicurabili;
- c) agli alberi da frutto, noci e castagni, alle viti e ai cespugli di bacche, agli alberi e cespugli ornamentali, agli arbusti fioriti e ad altri vegetali coltivati;
- d) al bosco, per quanto venga danneggiato oltre il 20 per cento dell'esistente riserva di legna per ogni parcella;
- e) all'erba, ai cereali, agli ortaggi, alla frutta, alle bacche, al tabacco e ad altre colture agricole, se al momento del sinistro non erano già stati tagliati, scavati dalla terra o colti dagli alberi, dai ceppi e dai cespugli;
- f) ai fondi e agli impianti tecnico-culturali di consorzi ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 della legge sulle bonifiche fondiarie del Cantone dei Grigioni.

Art. 11 Danni non aventi diritto a risarcimento

¹ Non vengono risarciti i danni:

- a) che non raggiungono un importo minimo, il quale dovrà essere fissato dal Gran Consiglio;
- b) alla proprietà e all'obbligo di manutenzione della Confederazione, dei Cantoni, dei comuni e di altri enti del diritto pubblico. Sono esclusi i danni alle colture situate su fondi affittati a persone del diritto privato;
- c) prevedibili e che avrebbero potuto essere evitati con misure di difesa tempestive pretendibili;
- d) i danni che non risalgono ad un effetto di straordinaria violenza o vanno ricollegati ad un effetto prevenibile, specialmente danni subentrati in seguito a lavoro o costruzione difettosi, a cura o manutenzione imperfetta, in seguito a metodi di coltura e di raccolto inadeguati e a colture al di fuori del periodo di vegetazione;
- e) che sono sorti a causa di movimenti del terreno per opera umana o di altri interventi diretti o indiretti da parte dell'uomo;
- f) che vanno ricollegati a difetti di canalizzazione e a modifiche di corsi d'acqua non eseguite a regola d'arte, alla rottura o alla mancata ermeticità di condutture d'acqua, a invasi artificiali o ad altri impianti idraulici.

² Non vengono indennizzate inoltre le spese per misure di prevenzione dei danni.

III. Accertamento del danno

Art. 12 Norme fondamentali di stima

¹ L'accertamento del danno avviene per analogia alle direttive del Fondo svizzero di soccorso per danni causati dalla natura e non assicurabili.

² I lavori di ricostruzione devono essere eseguiti in linea di massima e per quanto pretendibili dal danneggiato e con i mezzi propri.

IV. Norme fondamentali di risarcimento

Art. 13 Aliquota del risarcimento

¹ La Cassa versa a complemento delle prestazioni del Fondo svizzero di soccorso per danni causati dalla natura e non assicurabili un risarcimento fino ad un massimo del 50 per cento del danno computabile. Insieme con altre prestazioni il risarcimento non può superare il 90 per cento del danno computabile.

² Le prestazioni legali o contrattuali di terzi precedono quelle della Cassa.

Art. 14 Risarcimento del deprezzamento

Un risarcimento di deprezzamento può venir versato se:

- a) una riparazione non è possibile oppure non necessaria in base alla precedente utilizzazione dell'oggetto;
- b) i costi di riparazione sono sproporzionati rispetto al precedente ricavo oppure al valore dell'oggetto.

V. Procedura in caso di sinistro

Art. 15 Notifica del danno, perenzione

Dopo la sua constatazione il danno dev'essere notificato immediatamente agli stimatori competenti. Per le pretese di risarcimento che non vengono fatte valere entro un anno dal sinistro, subentra la perenzione.

Art. 16 Obbligo di diminuire il danno

¹ In casi di sinistro gli aventi diritto a risarcimento hanno l'obbligo di adottare tutte le misure pretendibili e atte a limitare il più possibile il danno.

² La Cassa indennizza le relative spese secondo l'aliquota di cui all'articolo 13, ad eccezione delle spese per misure chiaramente non adeguate.

³ Se il danneggiato non osserva l'obbligo di diminuire il danno, non viene risarcito il danno in più causato da questa omissione.

Art. 17 Decreto di risarcimento

La segreteria fissa il risarcimento sulla base della stima effettuata dagli stimatori.

Art. 18 Motivi di rifiuto

La segreteria può rifiutare del tutto o in parte un risarcimento, se:

- a) la notifica del danno viene fatta soltanto dopo l'eliminazione dello stesso;
- b) la notifica non è stata fatta tempestivamente, al fine di ostacolare o impedire in tal modo la determinazione della causa e dell'ammontare del danno;
- c) l'avente diritto a risarcimento senza l'approvazione degli stimatori competenti ha apportato delle modifiche all'oggetto danneggiato, che non erano richieste per la diminuzione del danno;
- d) nella notifica del danno vengono forniti intenzionalmente falsi dati.

Art. 19 Spese di stima

Le spese della stima dei danni vengono assunte dalla Cassa.

VI. Finanziamento della Cassa

Art. 20 Tassa

¹ Alla Cassa affluiscono annualmente:

- a) una tassa sui fondi situati nel Cantone e inclusi nel diritto a risarcimento a norma degli articoli 10 e 11, per un massimo di
 - 2 centesimi ogni 1 000 franchi della somma di assicurazione dei fabbricati e di oggetti simili ad essi per fondi sopraedificati;
 - 1 per mille del valore fiscale della sostanza, senza deduzione dei debiti, per fondi non sopraedificati.

Sono soggetti a tasse i proprietari di fondi e, in caso di fondi sopraedificati nel diritto di superficie, gli aventi diritto a quest'ultimo;

- b) un contributo del Cantone;
- c) altri contributi nonché donazioni e legati;
- d) gli interessi del fondo dei danni.

Ammontare della tassa e del contributo del Cantone

² Il Gran Consiglio stabilisce la tassa nei limiti del capoverso 1. Esso fissa inoltre una tassa minima per ogni proprietario e comune ubicazione del fondo.

³ Il Gran Consiglio stabilisce anche il contributo del Cantone.

⁴ La tassa e i contributi devono essere fissati tenendo conto dei rimanenti ricavi in modo che le entrate siano sufficienti a coprire le spese totali e ad accrescere adeguatamente il fondo dei danni.

Art. 21 ²

Art. 22 Impiego dell'eccedenza attiva

L'eventuale eccedenza attiva del conto d'esercizio deve essere assegnata di regola per due terzi al fondo dei danni e per un terzo al fondo d'emergenza.

Art. 23 Danni fuori dell'ordinario

Se i mezzi a disposizione in caso di danni fuori dell'ordinario non sono sufficienti a coprire il fabbisogno, l'importo mancante può essere concesso dal Cantone contro un interesse uguale a quello delle ipoteche agricole di primo grado della Banca cantonale grigione. Tale anticipo dev'essere restituito al Cantone a carico delle eccedenze attive degli anni successivi.

VII. Contributi in casi d'emergenza

Art. 24 Fondo d'emergenza

Onde evitare situazioni d'emergenza di cui non si ha colpa e che si verificano in seguito ad eventi naturali, viene istituito un fondo d'emergenza.

Art. 25 Contributi d'emergenza

¹ Il Governo dispone del fondo d'emergenza. Esso fissa nel singolo caso il genere e l'ammontare del contributo, non senza prima aver ascoltato il danneggiato e la Cassa.

² In casi particolari di rigore possono essere versati dei contributi anche a misure di prevenzione dei danni.

³ I contributi ai sensi dei capoversi 1 e 2 vengono versati senza considerare la natura giuridica dei beneficiari.

VIII. Finanziamento del fondo d'emergenza

Art. 26 Contributi

¹ Il fondo d'emergenza riceve annualmente di regola i seguenti mezzi:

- a) un terzo dell'eccedenza attiva del conto d'esercizio della Cassa ai sensi dell'articolo 22;
- b) un contributo del Cantone;
- c) un contributo della Banca cantonale grigione;
- d) altri contributi nonché doni, donazioni e legati;
- e) gli interessi del fondo d'emergenza.

² Il Gran Consiglio stabilisce il contributo del Cantone.

IX. Rimedi legali

Art. 27 Opposizione

¹ ³ Contro le decisioni della segreteria può essere presentata opposizione scritta alla stessa entro 30 giorni dalla comunicazione.

² Nell'opposizione si devono definire e motivare le modifiche pretese.

Art. 28 ⁴ Ricorso

Le decisioni d'opposizione possono essere impugnate con ricorso al Tribunale amministrativo entro 30 giorni dalla comunicazione.

X. Disposizioni finali e transitorie

Art. 29 Ordinanza d'esecuzione

Il Gran Consiglio emana un'ordinanza d'esecuzione. ⁵

Art. 30 Abrogazioni

Con l'entrata in vigore della presente legge viene abrogata la legge sull'indennizzo dei danni causati dalla natura e non assicurabili del 4 ottobre 1959. ⁶

Art. 31 Rapporto col diritto precedente

I sinistri verificatisi prima dell'entrata in vigore della presente legge vengono liquidati secondo il diritto precedente.

Art. 32 Fondo precedente

Dal fondo per i danni causati dalla natura viene depositato 1 000 000 di franchi nel fondo d'emergenza. Il resto e la riserva per la compensazione dei danni passano al fondo dei danni della Cassa.

Art. 33 Entrata in vigore

Il Governo stabilisce la data d'entrata in vigore della presente legge.⁷

Note finali

- 1 M 14 nov. 1983, 221; PGC 1983/84, 577
- 2 Abrogato giusta art. 163 cifra 7 LICC; CSC 210.100
- 3 Testo giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 2006, FUC 3418; entrato in vigore il 1° gen. 2007
- 4 Testo giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 2006, FUC 3419; entrato in vigore il 1° gen. 2007
- 5 CSC 835.110
- 6 RC 1959, 73
- 7 Entrata in vigore il 1° gen. 1985 con DG 10 ott. 1984